
Tribunale di Roma sezione XIII – sentenza n. 25309 del 17 dicembre 2015

**Sanzione amministrativa per violazione al codice della strada -
pregresso vizio di forma del titolo - cartella esattoriale – colpa grave
in capo Equitalia – art 96 cpc – sussiste**

Anche se l'attività di formazione dei verbali e l'attività di notificazione degli stessi non è attività riferibile ad Equitalia ma agli Enti creditori (nel caso di specie il Comune di Roma) l'Agente per la riscossione è comunque responsabile nel caso abbia attivato la procedura esecutiva inviando la cartella esattoriale, senza procedere alle preventive verifiche relative quantomeno ai vizi più comuni di forma, quali ad esempio quelli relativi alla notifica.

La ratio di una tale pronuncia risiede nella enorme proliferazione delle opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada derivanti da errori, ritardi e vizi procedurali e di notifica da parte dell'Ente creditore, attività nota ad Equitalia. Infatti Equitalia spa non è un privato qualsiasi, ma una società partecipata da Agenzia delle Entrate a cui è applicabile l'art. 97 della Costituzione relativo al buon andamento della pubblica amministrazione.

Si ravvisa pertanto una carenza di diligenza nello svolgimento dell'attività di riscossione per violazione del suddetto art 97 Cost. in quanto Equitalia di consueto ha piena consapevolezza della presenza di vizi nella formazione del titolo prima della spedizione della cartella esattoriale, dovuta all'invio del ruolo con la copia dei verbali e delle relative notifiche, che per prassi sono comunicate dall'Ente territoriale. Sulla base di tali atti e dati Equitalia ben potrebbe instaurare, in collaborazione con l'Ente creditore dei protocolli di controllo attivabili prima di procedere esecutivamente (mediante anche l'utilizzo di strumenti informatici volti ad ottenere informazioni o a segnalare anomalie) che eviterebbero l'insorgenza di contenziosi inutili.

Tenendo conto poi che in base al disposto dell'art. 96 cpc se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice può condannarlo oltre che al pagamento delle spese anche al risarcimento del danno, meglio qualificabile come indennizzo oppure sanzione per aver appesantito inutilmente l'ufficio giudiziario, nel caso di specie è pienamente ravvisabile la colpa grave in capo ad Equitalia, liquidata in via equitativa in 3000 euro di risarcimento.